



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Sezioni Unite Civili - Udienza pubblica del 1 dicembre 2020

R.G. N. 11858/2014 (n.1 del ruolo)

Memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Rita Sanlorenzo, designato per l'Udienza sopraindicata

OSSERVA:

1.

Con l'Ordinanza n. 5078/2020, la Prima Sezione Civile, avendo ravvisato un contrasto tra i precedenti di legittimità, ritiene necessario interpellare le Sezioni Unite di questa Corte sullo specifico quesito riguardante gli effetti del sopravvenire della definitività della sentenza di delibazione della pronuncia ecclesiastica di nullità del matrimonio, rispetto alla pregressa formazione del giudicato sulla sentenza che abbia statuito in merito alla cessazione degli effetti civili di quello stesso matrimonio, quando è ancora *sub judice* la questione della definizione degli aspetti patrimoniali conseguenti.

Il contrasto, ad avviso del Collegio rimettente, sarebbe generato dall'Ordinanza n. 1882 del 2019, secondo cui la prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la spettanza e la liquidazione dell'assegno divorzile non è preclusa quando dopo la sentenza definitiva di divorzio sopravviene la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità, dal momento che il titolo giuridico dell'obbligo del mantenimento dell'ex coniuge si fonda sull'accertamento dell'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi stessi che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e non è invece costituito dalla validità del matrimonio, oggetto della sentenza ecclesiastica, "tenuto conto che la declaratoria di nullità *ex tunc* del vincolo matrimoniale non fa cessare alcuno *status* di divorziato, che è uno *status* inesistente, determinando piuttosto la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero".

L'Ordinanza di rimessione afferma che la decisione richiamata contrasterebbe con i principi risultanti dalle pregresse tappe che hanno segnato l'evoluzione giurisprudenziale in materia di rapporti tra giurisdizione del giudice civile in tema di scioglimento del vincolo matrimoniale e giurisdizione del tribunale ecclesiastico sulla nullità del matrimonio.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Secondo la ricostruzione dei Giudici rimettenti, il cammino, intrapreso con la “fondamentale sentenza n. 1824 del 1993” con la quale le Sezioni Unite sancirono la concorrenza tra le giurisdizioni, a seguito del venir meno della riserva in favore del tribunale ecclesiastico con l’Accordo di revisione del Concordato con la Santa Sede, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985 n. 121, conobbe uno snodo decisivo con sentenza n.4201 del 2001, per cui deve ritenersi intangibile ai sensi dell’art. 2909 c.c. la decisione definitiva che oltre ad avere sancito il divorzio abbia anche assunto determinazioni quanto al regime delle conseguenze patrimoniali, pur in caso di sopravvenienza della sentenza di delibazione della decisione del tribunale ecclesiastico che abbia affermato la nullità del vincolo: nessun principio concordatario può porre limiti alla piena operatività dell’art. 2909 c.c., in forza del quale, una volta accertata in un giudizio fra le parti con sentenza definitiva la spettanza di un determinato diritto con sentenza passata in giudicato, tale spettanza non può essere rimessa in discussione al di fuori degli eccezionali e tassativi casi di revocazione previsti dall’art. 395 c.p.c. fra le stesse parti.

Secondo il Collegio rimettente, da tali precedenti deve necessariamente trarsi non solo che il giudicato civile sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio e sulle connesse questioni economiche non è ostativo alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio; ma anche che la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità determina il travolgimento delle statuizioni economiche contenute nella sentenza civile non passata in giudicato, o comunque la cessazione della materia del contendere nel giudizio sull’assegno divorzile, in quanto questi presuppongono la validità dell’atto matrimoniale e del conseguente vincolo venuto meno. Tale effetto viene precluso solamente in presenza di un giudicato che investa anche le statuizioni economiche.

L’Ordinanza n. 1882 del 2019 sarebbe espressiva di un altro e diverso orientamento, in contrasto con l’altro così ricostruito, dal momento che nell’occasione è stato negato che il sopravvenire della delibazione della sentenza di nullità del matrimonio dopo la definitività della pronuncia di divorzio possa avere effetto di travolgimento nei confronti del processo che ancora prosegue per le statuizioni economiche. Secondo i Giudici rimettenti, tale soluzione si scontra con le premesse da cui è partita: la regola del giudicato può operare solo quando sia stata accertata in via definitiva la spettanza di un diritto. Laddove tale diritto non sia ancora stato riconosciuto, è destinata a prevalere l’affermazione della nullità del matrimonio stesso, che comporta per la disciplina dei rapporti economici l’applicazione non delle norme tipiche del matrimonio valido sciolto o di cui siano cessati gli effetti, ma quelle relative al matrimonio putativo, di cui agli artt. 128, 129 e 129 bis c.c.

2.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Così ricostruiti i termini in cui la questione è posta, prima (ma altresì al fine) di prospettarne una soluzione, questo Ufficio rileva innanzitutto l'inesistenza del denunciato contrasto.

Tale convinzione discende non solo dal dato oggettivo per cui l'Ordinanza n. 1882 del 2019, a cui esso è fatto risalire, si rifà espressamente a quei medesimi precedenti nella cui scia si colloca, in particolare quello costituito dalla sentenza n.4201 del 2001, di cui richiama l'affermazione decisiva della autonomia tra i procedimenti per lo scioglimento del vincolo e per la sua nullità, escludendo così un rapporto di primazia del secondo sul primo; ma soprattutto perché l'affermazione di principio che in essa è contenuta si pone in perfetta linea di continuità con le decisioni che l'hanno preceduta.

Non è infatti possibile ricavare dalla sentenza n. 4201 del 2001 che la delibazione della sentenza di nullità, successiva al giudicato sul divorzio, possa determinare il travolgimento delle statuizioni economiche contenute nella sentenza civile non passata in giudicato, o comunque la cessazione della materia del contendere nel giudizio sull'assegno divorzile: anzi, il forte richiamo all'autorità del giudicato, come affermata dal nostro ordinamento, è volto ad escludere un tale effetto. Né pare insignificante il passaggio in cui si puntualizza che la necessità di un raccordo tra le giurisdizioni si impone esclusivamente in relazione alle diverse decisioni concernenti il divorzio, ovvero la nullità del matrimonio, restando invece rimessa alla esclusiva giurisdizione dello Stato italiano (non solo la disciplina degli effetti patrimoniali dello scioglimento del vincolo matrimoniale, ma anche) ogni statuizione riguardo al venire meno degli effetti del matrimonio, con riferimento alla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità dei matrimoni concordatari, rimessa dall'art. 8 co.2 ultima parte dell'Accordo del 18 febbraio 1984 "esplicitamente alla giurisdizione e implicitamente alla normativa dello Stato italiano".

L'Ordinanza n.1882 del 2019 dalla decisione di cui sopra (così come da quelle che nello stesso filone si sono poi inserite, e che dal provvedimento sono richiamate) ricava la condivisibile affermazione per cui nel diritto italiano, il titolo giuridico dell'obbligo del mantenimento dell'ex coniuge si fonda sull'accertamento dell'impossibilità della continuazione della comunione spirituale e morale fra i coniugi stessi che è conseguente allo scioglimento del vincolo matrimoniale civile, o alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, e non è costituito dalla validità del matrimonio, oggetto invece della sentenza ecclesiastica, tenuto conto che la declaratoria di nullità del vincolo *ex tunc* del vincolo matrimoniale, è detto chiaramente, non fa cessare alcuno *status* di divorziato, che è uno *status* inesistente, determinando piuttosto la pronuncia di divorzio la riacquisizione dello stato libero.



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

Dunque, se prima della delibazione della sentenza ecclesiastica è passata in giudicato la decisione con cui si accerta il venir meno della prosecuzione della comunione spirituale e morale fra i coniugi, la questione della spettanza e della liquidazione dell'assegno divorzile non è preclusa, proprio in ragione del titolo giuridico su cui poggia.

Il Collegio rimettente in realtà rispetto a questa affermazione appunta le sue obiezioni: affermando che “non sembra agevole, in realtà superare l'obiezione che le misure di carattere economico che il tribunale può disporre a favore degli ex coniugi, trovano nel matrimonio – atto valido, o quantomeno non nullo, un presupposto non sufficiente ma sicuramente necessario”, da cui far discendere quella solidarietà post – coniugale che comporta le conseguenze economiche di legge.

Di qui i dubbi sulla correttezza della soluzione adottata con l'Ordinanza n. 1882 del 2019, che implicitamente postulerebbe la irrilevanza o indifferenza della questione della validità/invalidità del matrimonio, ai fini della stabilità e decidibilità delle statuizioni economiche, che invece resta al centro delle riflessioni (e, si comprende, delle scelte interpretative) dell'Ordinanza di rimessione.

3.

In realtà, tale convincimento non trova alcun riscontro né d'ordine sistematico, né d'ordine giurisprudenziale. La sentenza n. 4201 del 2001 (definita dall'Ordinanza di rimessione, “fondamentale”), afferma a chiare lettere che “nessun principio concordatario osta alla piena operatività dell'art. 2909 c.c.”, da cui deve necessariamente farsi discendere che con il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, il matrimonio è sciolto in via definitiva, e che da questa premessa intangibile sorge l'obbligo di quella solidarietà post – coniugale che determina gli effetti economici regolati dalla legge.

La pretesa in base alla quale si vorrebbe che dal sopravvenire della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità debba discendere la paralisi degli accertamenti sulla spettanza e sulla misura dell'assegno divorzile, non risponde a nessun'altra premessa che non sia quella della naturale e fisiologica prevalenza della sentenza di nullità su quella di divorzio: ciò che collide apertamente, ed insanabilmente, con i principi posti da quella stessa giurisprudenza rispetto alla quale si afferma di voler mantenere la coerenza.

A ben vedere, l'Ordinanza di rimessione porta inevitabilmente a costruire il rapporto tra i due giudizi in termini di pregiudizialità dell'uno, quello per la nullità, rispetto all'altro, per lo scioglimento del vincolo.

Così facendo, però, si sconfessa l'affermazione da cui la giurisprudenza di questa Corte ha preso le mosse, relativa all'autonomia dei due giudizi, attribuendo invece alla giurisdizione del tribunale ecclesiastico una



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

posizione privilegiata e assorbente (contro quella che è stata la complessiva linea di tendenza della giurisprudenza in questi anni). In termini più generali, è sempre stato escluso dalla giurisprudenza di questa Corte che tra il giudizio di nullità del matrimonio concordatario e quello avente ad oggetto la cessazione dei suoi effetti civili possa esistere un rapporto di pregiudizialità, così che il secondo possa essere sospeso in forza del disposto dell'art. 295 c.p.c., a causa della pendenza del primo ed in attesa della sua definizione, trattandosi per l'appunto di procedimenti autonomi, sfocianti in decisioni di natura diversa ed aventi finalità e presupposti differenti, di specifico rilievo in ordinamenti distinti (così da ultimo Cass., n. 11553 del 2018, con ampi richiami dei precedenti conformi).

4.

In conclusione, il quesito proposto nasce dalla condivisione di un inquadramento sistematico che si pone in contrasto, esso sì, con le premesse coerenti ormai assestate presso la giurisprudenza: quelle per cui, con il formarsi del giudicato sul divorzio, assume il carattere dell'intangibilità anche quell'obbligo di solidarietà post – coniugale che non potrà mai essere posto nel nulla dal sopravvenire dell'efficacia nel nostro ordinamento della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio. Ciò implica che a questa definitiva statuizione deve conseguire la regolamentazione degli effetti patrimoniali secondo la previsione dell'art. 5 della legge n.898 del 1970. Né potrebbe essere diversamente, come invece ipotizzano i Giudici rimettenti, attraverso l'applicazione del regime patrimoniale previsto dall'ordinamento in caso di matrimonio putativo, pena la violazione del principio dell'intangibilità del giudicato di cui all'art. 2909 c.c.

In ragione di tali argomentazioni, si chiede che a fronte del quesito proposto, le Sezioni unite di questa Corte vogliano affermare, coerentemente con il pregresso orientamento interpretativo, che il giudicato interno che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formatosi prima della delibazione giudiziale della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio medesimo, comporta in ogni caso che i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi siano regolati secondo la disciplina della legge n. 898 del 1970, ancorché il relativo giudizio non sia ancora stato definito.

In tal senso sono le conclusioni di questo Ufficio.

P. Q. M.

Visto l'art. 378 c.p.c.;

Chiede che le Sezioni Unite di questa Corte affermino il seguente principio di diritto:



PROCURA GENERALE

della Corte di cassazione

“Il giudicato interno che dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario formatosi prima della delibazione giudiziale della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio medesimo, comporta in ogni caso che i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi siano regolati secondo la disciplina della legge n. 898 del 1970, ancorché il relativo giudizio non sia ancora stato definito”.

Roma, 19.11.2020

Il Sostituto P.G.

Rita SANLORENZO